

SCHEMA DI CONVENZIONE

CONVENZIONE RELATIVA ALL'ASSEGNAZIONE IN
CONCESSIONE DELLO STAND N.6 DELLA NUOVA AREA
MERCATALE (NAM) PER LA VENDITA ALL'INGROSSO DI
CARNI ALL'INTERNO DEL CENTRO AGROALIMENTARE DI
BOLOGNA

Con la presente convenzione da valersi ad ogni ragione ed effetto di legge tra:

- **CAAB s.p.a., avente sede legale in Bologna, via P. Canali n. 16** (C.F./P.I.02538910379), in persona del Direttore Generale dr. Alessandro Bonfiglioli, a ciò autorizzato giusta delibera del C.d.A. del [●]/[●]/2026 che più brevemente verrà denominata di seguito **CAAB**

e

- , con sede legale in
(.....), n. (C.F./P.I.), in persona del legale rappresentante dr., che più brevemente verrà denominata di seguito **"OPERATORE ECONOMICO"** ovvero **"CONCESSIONARIO"**;

PREMESSO

- a) che CAAB in forza della legge 41/86 è concessionario del servizio pubblico inerente la realizzazione e la gestione del mercato all'ingrosso dei prodotti agroalimentari, ubicato presso il Centro Agroalimentare di Bologna (sito in via Paolo Canali, 16) all'interno del quale, come indicato all'art. 1 del relativo Regolamento (di seguito, anche "**Regolamento**" - Documento 1), viene svolto anche il commercio all'ingrosso dei prodotti agroalimentari, tra i quali rientrano anche le carni e le sue preparazioni;
- b) che all'interno del predetto Centro Agroalimentare di Bologna sono assegnati ai singoli Operatori Economici i *posteggi/magazzini di vendita*, tra i quali anche lo stand n. 6 della Nuova Area Mercatale (d'ora in avanti "NAM") per l'esercizio delle predette attività (d'ora in avanti definiti "**Stand**");
- c) che tali assegnazioni di stand, disposte ai sensi del Regolamento, sono conseguenti all'ammissione dell'OPERATORE ECONOMICO all'interno del Centro Agroalimentare di Bologna

in qualità di venditore (ex art. 12, comma 1, del Regolamento);

- d) che, conseguentemente, dette assegnazioni scadranno col termine della concessione amministrativa di attribuzione degli spazi, ovvero con il venir meno della qualità di venditore o delle condizioni di idoneità necessarie allo svolgimento del commercio all'ingrosso, qualunque ne sia la causa (naturale scadenza o altri motivi quali revoca, decadenza, etc.);
- e) che, a seguito della disdetta da parte del precedente Concessionario, CAAB è rientrata nella disponibilità dello Stand del Mercato Ortofrutticolo del NAM, costituito da un magazzino al piano terra di circa 538 mq. ed un ufficio al piano primo di circa 72 mq;
- f) che CAAB (intende procedere con l'adeguamento edilizio e impiantistico dello Stand, al fine di renderlo idoneo ad ospitare la vendita all'ingrosso di carni e attività accessorie;
- g) che CAAB, con PEC del [●]/[●]/2026, ha trasmesso a [●] il progetto esecutivo per l'adeguamento

edilizio e impiantistico di detto Stand da destinarsi alla vendita di carne e attività accessorie (di seguito, il **"Progetto Esecutivo"**);

h) che [●] ha presentato una proposta irrevocabile datata [●]/[●]/2026 ed efficace fino alle ore 24:00 del [●]/[●]/2026, fatta salva eventuale proroga e/o estensione del suddetto termine (la **"Proposta Irrevocabile"**), per l'assegnazione dello Stand, una volta che saranno completati il lavori di cui al Progetto Esecutivo;

i) che CAAB, il giorno [●]/[●]/2026, ha pubblicato sul proprio sito www.caab.it e sull'Albo Pretorio del Comune di Bologna un *Avviso Esplorativo di Manifestazione di Interesse per l'assegnazione in concessione dello Stand* (l'**"Avviso"**) al fine di verificare se sussistesse un interesse del mercato ad ottenere la concessione dello Stand alle stesse condizioni offerte da [●] ovvero migliorative, nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza, parità di trattamento e non discriminazione;

j) che entro il termine del [●]/[●]/2026 indicato nell'Avviso [● sono/NON sono] arrivate offerte;

k) se non sono arrivate offerte

che CAAB, con delibera del C.d.A. del [●]/[●]/2026, ha pertanto accolto la richiesta [●] di cui alla suddetta proposta irrevocabile e ha riconosciuto all'OPERATORE ECONOMICO l'ammissione all'interno di CAAB in qualità di venditore all'ingrosso (ex art. 12, comma 1, del Regolamento) di carni e delle sue preparazioni;

se sono arrivate offerte

che CAAB, in data [●]/[●]/2026, ha pubblicato un Bando per l'assegnazione in concessione dello Stand del NAM per la vendita all'ingrosso di carni all'interno del Centro Agroalimentare di Bologna. Ad esito della suddetta procedura è risultato

l) che CAAB con lettera del [●]/[●]/2026 ha invitato l'OPERATORE ECONOMICO alla sottoscrizione della "CONVENZIONE RELATIVA ALL'ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DELLO STAND DEL NAM PER LA VENDITA ALL'INGROSSO DI CARNI ALL'INTERNO DEL CENTRO AGROALIMENTARE DI

BOLOGNA”;

- m) che l'OPERATORE ECONOMICO nella Proposta Irrevocabile di cui alla precedente lettera h) delle premesse ha dichiarato il possesso di tutti i requisiti, soggettivi ed oggettivi, previsti dalla legge e dal Regolamento;
- n) che i rapporti tra le parti vengono disciplinati dalla presente Convenzione accessiva alla concessione;
- o) che le attività di cui al presente atto sono disciplinate, altresì, dal Regolamento, ai sensi delle norme vigenti, approvato in data 26.2.2007, e dalle successive eventuali modifiche ed integrazioni;

tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

1) PREMESSE

Le premesse debbono intendersi come parte integrante ed inscindibile della presente convenzione.

2) OGGETTO DELLA CONVENZIONE

2.1. Assegnazione dello Stand

CAAB, sulla base dell'ammissione dell'OPERATORE

ECONOMICO all'interno del Centro Agroalimentare di Bologna in qualità di venditore (ex art. 12, comma 1, del Regolamento), provvede ad assegnare in concessione - come disciplinata dal presente atto e dal Regolamento e sue successive eventuali modifiche ed integrazioni - così come allora vigente - all'OPERATORE ECONOMICO, che accetta senza eccezione o riserva alcuna, lo Stand, nello stato di fatto e di diritto in cui si troverà una volta che saranno completati i lavori di adeguamento edilizio ed impiantistico di cui al Progetto Esecutivo, meglio individuato nella planimetria allegata (**All. A.1) Planimetria del Progetto Esecutivo**) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto avente le caratteristiche e le dotazioni di seguito riportate.

Gli identificativi catastali attuali dello Stand oggetto della concessione sono: Foglio 87 Mappale 527 Sub 199 (Piano Terra e Piano Primo) Cat. E/3 Rendita Catastale 9.899,25. A tale riguardo si allega la planimetria catastale attuale (**All. A.2) Planimetria Catastale**).

2.2. Destinazione dello Stand

Lo Stand è assegnato esclusivamente per lo svolgimento del commercio all'ingrosso di carni sia fresche che trasformate o conservate, di cui alla lettera k) delle premesse, obbligandosi in tal senso l'OPERATORE ECONOMICO a non adibire lo Stand ad altre attività commerciali. Lo Stand potrà essere utilizzato anche come magazzino logistico di prodotti alimentari con annesso laboratorio di lavorazione delle carni e preparazioni gastronomiche.

L'OPERATORE ECONOMICO potrà altresì svolgere l'attività di vendita al dettaglio nei giorni e negli orari definiti da CAAB sulla base delle procedure previste dal Regolamento in materia di "Calendario e orario".

2.3. Caratteristiche e collocazione dello Stand

Lo Stand è situato all'interno della Nuova Area Mercatale del Centro Agroalimentare di Bologna e, in particolare al civico n. 16 **interno 6**.

Lo Stand è costituito da un magazzino chiuso e da alcune aree pertinenziali. In particolare:

2.3.1) Superficie chiusa:

Lo Stand si compone di un magazzino al piano terra di circa mq. 538 mq. lordi, nonché di un'area uffici al piano primo di circa 72 mq, collegata al piano terra a mezzo di scala interna;

2.3.2) Area esterna:

- superficie retro-stand coperta da pensilina di mt. 14 per una superficie complessiva di circa mq. 249, ad uso non esclusivo, presso la quale dovrà essere garantito il passaggio delle merci tra gli operatori;

- area scarico/carico, ad uso non esclusivo, lunga circa 19,80 mt. (ossia indicativamente sino alla fine del muro di contenimento delle rampe) per una superficie complessiva di circa mq. 352.

2.3.3) Area di esposizione in galleria:

- superficie antistante lo Stand posta in galleria di profondità di 4,75 metri dalla serranda verso la galleria di commercializzazione per una superficie complessiva di circa mq. 84 presso la quale dovrà essere garantito il passaggio pedonale degli operatori.

2.4. Dotazioni strutturali ed impiantistiche

Lo Stand sarà consegnato nello stato di fatto e di

diritto in cui si troverà una volta che saranno completati i lavori di adeguamento edilizio e impiantistico di cui al Progetto Esecutivo, così come risultante da apposito verbale che sarà redatto all'atto della consegna dello stesso.

In particolare, detto Progetto prevede l'adeguamento edilizio e impiantistico dello Stand esistente mediante la fornitura e la posa in opera di nuove celle frigorifere (in sostituzione di quelle esistenti), la realizzazione di finiture interne idonee sotto il profilo igienico-sanitario, l'adeguamento degli impianti tecnologici e la predisposizione di locali di servizio per il personale. L'obiettivo è di dotare lo Stand di un adeguato *layout* funzionale e distributivo necessario ad ospitare un'attività di lavorazione di prodotti a base di carne. Gli interventi previsti, pertanto, riguardano esclusivamente opere interne come pareti a secco, controsoffitti, pavimentazioni e rivestimenti, con eventuali predisposizioni localizzate per l'installazione delle attrezzature. A livello impiantistico, l'intervento prevede l'adeguamento complessivo

degli impianti tecnologici a servizio dei nuovi ambienti, con particolare riferimento all'impianto elettrico, all'impianto frigorifero, all'impianto idrico-sanitario e, ove necessario, ai sistemi di ventilazione e ricambio d'aria.

In merito all'impianto idrico per adduzione dell'acqua si precisa che i corrispettivi del servizio in oggetto saranno definiti da CAAB e fatturati all'OPERATORE ECONOMICO sulla base dei consumi rilevati dal contatore divisionale situato all'interno dello Stand.

L'OPERATORE ECONOMICO prende espressamente atto che le eventuali ulteriori opere di adeguamento edilizio impiantistico che si dovessero rendere necessarie rispetto a quelle previste nel Progetto Esecutivo per rendere lo Stand idoneo all'uso restano a suo completo carico. Parimenti, restano a suo carico anche le pratiche autorizzative necessarie per lo svolgimento dell'attività da presentarsi alle Autorità competenti.

L'OPERATORE ECONOMICO dichiara di avere piena e completa conoscenza dello stato dell'immobile e degli impianti di cui al Progetto Esecutivo, di

trovarli di proprio gradimento e rispondenti alle proprie esigenze e di nulla avere conseguentemente ad eccepire o a richiedere.

3) CANONE DI CONCESSIONE

3.1 Canone di Concessione

L'OPERATORE ECONOMICO-CONCESSIONARIO, a titolo di canone di concessione dello Stand di cui al precedente Articolo 2), si impegna ed obbliga a corrispondere a CAAB un canone annuale di **euro****,00**=(...../00), pari ad euro/mese**, oltre I.V.A..**

Detto canone avrà decorrenza dalla data di consegna dello Stand e dovrà essere corrisposto a CAAB mediante versamenti mensili anticipati di pari importo entro e non oltre il giorno dieci del mese. In particolare, dovrà essere corrisposto a CAAB mediante autorizzazione permanente di addebito in conto per richieste di incasso (R.I.D.) secondo le modalità previste dallo specifico contratto bancario. CAAB si riserva peraltro di comunicare le diverse altre modalità e/o la domiciliazione dei pagamenti.

Resta concordemente inteso tra le parti che, a

partire dal mese di maggio 2027, l'importo sopra indicato sarà rivalutato automaticamente di anno in anno - senza necessità di richiesta da parte di CAAB - in base al 100% dell'indice ISTAT (FOI).

CAAB, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 del D.P.R. n. 633/1972 co. 1 n. 8, dichiara di optare per il regime di imponibilità IVA.

3.2 Servizi e oneri accessori compresi nel canone di concessione

Sono compresi nel canone di concessione di cui al precedente art. 3.1 i servizi e gli oneri accessori di seguito indicati:

3.2.1) con riferimento alle **parti comuni** dell'intero Centro Agroalimentare:

- a) Consumi (acqua, energia elettrica);
- b) Manutenzioni straordinarie ed ordinarie relative alle strutture, aree (*per.es.: strade, parcheggi, verde,...*) ed impianti (*elettrici, idrici, antincendio, teleriscaldamento, telematico*) delle parti comuni;
- c) Pulizia (*lavaggio, pulizia, cura verde, derattizzazione, deragnatura, ecc.*) e allontanamento/smaltimento rifiuti collocati

nelle parti comuni.

3.2.2) con riferimento allo **Stand** assegnato all'OPERATORE ECONOMICO ad uso esclusivo:

a) Gli oneri di "allontanamento e smaltimento rifiuti" riferiti allo Stand assegnato ad uso esclusivo, fatta eccezione per i c.d. rifiuti "extra" di cui al successivo art. 4.2.

Resta comunque in capo all'OPERATORE ECONOMICO l'obbligo di provvedere a sua cura e spese alla denuncia all'Ufficio Tributi del Comune di Bologna ed alla conseguente obbligazione tributaria per le aree ad uso ufficio facenti parte dello Stand.

b) Gli oneri di pulizia, lavaggio e manutenzione dell'area parcheggio ad uso scarico/carico di cui al punto 2.3.2.

3.2.3) Con riferimento ai **servizi specifici** per il Mercato legati alla "funzione pubblica di mercato all'ingrosso", in conformità a quanto previsto dal Regolamento del Centro Agroalimentare di Bologna:

- controllo attività del funzionamento del mercato compreso il servizio di controllo accessi e di vigilanza secondo le modalità e i termini definiti da CAAB;

- attività di marketing della struttura mercatale nel suo insieme.

4) ONERI ULTERIORI A CARICO DELL'OPERATORE

ECONOMICO

4.1 Utenze

L'OPERATORE ECONOMICO si obbliga a corrispondere, oltre al canone di cui all'art. 3.1, gli oneri relativi alle utenze di pertinenza dello Stand come, ad esempio, quelle riferite ai consumi dell'acqua. Il pagamento delle somme suddette dovrà avvenire a favore di CAAB, ovvero a favore del gestore del servizio/utenza. Salvo diversa previsione del contratto di utenza, il pagamento dei suddetti corrispettivi da parte dell'OPERATORE ECONOMICO dovrà avvenire entro 30 (trenta) giorni dalla data della fattura.

4.2 Servizio allontanamento/smaltimento di rifiuti

c.d. "extra"

L'OPERATORE ECONOMICO deve provvedere, altresì, all'allontanamento/smaltimento a propria cura e spese dei rifiuti che, per quantità e/o per qualità, CAAB ritiene non possano rientrare nel servizio comune predisposto da quest'ultima.

A tal fine, CAAB mette a disposizione dell'OPERATORE ECONOMICO un servizio di allontanamento/smaltimento di questo tipo di rifiuto c.d. "extra". Nel caso in cui quest'ultimo si avvalga di detto servizio, CAAB procederà all'addebito del relativo costo. L'OPERATORE ECONOMICO dovrà provvedere al pagamento del servizio entro 30 (trenta) giorni dalla data della fattura.

4.3 Altri servizi

CAAB potrà, anche a richiesta degli operatori, provvedere all'organizzazione ed alla messa a disposizione di ulteriori servizi, nell'interesse generale del Mercato Ortofrutticolo e/o del Centro Agroalimentare. Le norme di fruizione e di regolamentazione economica di detti servizi saranno di volta in volta concordate tra le parti.

Resta inteso che quanto non espressamente indicato dalla presente convenzione in termini di beni, servizi o prestazioni comunque denominate è da considerarsi pertanto escluso ed in nessun modo riconducibile ai corrispettivi pattuiti con il presente atto (canone di concessione ed oneri

ulteriori di cui agli artt. 3) e 4) e i conseguenti oneri saranno pertanto ad esclusivo carico del Concessionario.

5) SERVIZI DI MERCATO

5.1 Servizio controllo accessi

L'accesso al Centro Agroalimentare è disciplinato da apposite norme e da tariffe fissate annualmente da CAAB.

Pertanto, l'OPERATORE ECONOMICO prende espressamente atto che l'accesso al Mercato, durante l'orario di contrattazione, per gli automezzi appartenenti a soggetti terzi diversi dal concessionario, "fornitori" e "clienti", è di tipo oneroso essendo previste, per dette categorie, delle specifiche tariffe di accesso, fissate annualmente da CAAB, espletate le procedure di Regolamento, e da corrisponderci a quest'ultima contestualmente all'emissione del titolo di ingresso (tessera, biglietto).

Ciò premesso, l'accesso al Centro Agroalimentare è gratuito esclusivamente per gli automezzi dell'OPERATORE ECONOMICO che potranno accedere 24 ore su 24.

6) DURATA DELLA CONVENZIONE

6.1 La presente Convenzione ha una durata di **12 (dodici) anni** a partire dalla data di sottoscrizione del presente atto. Decorso il suddetto periodo di validità, la presente convenzione e la concessione di assegnazione dello Stand perverranno a scadenza unitamente alla qualità di venditore del Centro Agroalimentare di Bologna.

Pertanto, l'OPERATORE ECONOMICO si impegna ed obbliga irrevocabilmente ed incondizionatamente ad occupare ed utilizzare, con cura e diligenza professionale, lo Stand assegnato per tutta la durata della presente concessione, salvo recesso o quanto previsto all'art. 15, al solo ed esclusivo fine di adibirlo allo svolgimento dell'attività di cui al precedente punto 2.2 e ad adempiere a tutte le connesse obbligazioni.

Al termine di detto periodo l'OPERATORE ECONOMICO sarà tenuto a restituire a CAAB lo Stand nello stato di fatto in cui lo aveva ricevuto, libero da cose e persone.

In ogni caso, nei 6 (sei) mesi antecedenti il

termine della concessione l'OPERATORE ECONOMICO dovrà consentire a CAAB l'accesso nei locali di sua pertinenza per la visita di eventuali altri soggetti interessati allo Stand.

Parimenti in caso di revoca o recesso dovrà consentire l'accesso al fine di agevolare CAAB nella collocazione degli spazi.

6.2 Resta inteso che l'OPERATORE ECONOMICO, nel caso in cui intenda procedere a migliorie e modifiche dello Stand ai sensi del successivo punto 13, potrà utilizzare gli spazi assegnati per l'attività di vendita all'ingrosso solo dalla data di ultimazione dei relativi lavori, sempre che siano state ottenute - a sua esclusiva cura e spese - tutte le necessarie autorizzazioni da parte delle Autorità competenti. Rimangono in tal caso ferme ed impregiudicate tutte le altre obbligazioni assunte con la presente Convenzione, ed in particolare quelle afferenti all'obbligo di pagamento del canone di cui al precedente art.3 e degli altri corrispettivi definiti nella presente convenzione che decorrono dal momento della consegna dell'immobile.

7) REGOLAMENTO DEL CENTRO AGROALIMENTARE DI

BOLOGNA

L'OPERATORE ECONOMICO dichiara di prendere atto e, conseguentemente, si impegna alla piena osservanza del Regolamento vigente nell'arco temporale di validità della concessione comprese le eventuali modifiche e variazioni che saranno eventualmente apportate durante il suddetto periodo di validità della presente convenzione.

8) RESPONSABILITA' ED ASSICURAZIONI

8.1 Custodia dello Stand, comprese le aree di pertinenza.

L'OPERATORE ECONOMICO, a far tempo dalla data di consegna dello Stand indicata nell'apposito verbale di consegna, ne assume la custodia e, quindi, è pienamente responsabile, sotto ogni profilo, dello stato di conservazione dello Stand e dell'efficienza e buon funzionamento di tutte le dotazioni impiantistiche relative e risponde, quindi, di tutti i danni a cose e persone causati anche per il tramite dei suoi dipendenti e delle persone al suo servizio o incaricati o, comunque, di soggetti terzi che abbiano ad operare

all'interno dello Stand.

L'OPERATORE ECONOMICO sarà responsabile, inoltre, dei danni derivanti dalla mancata manutenzione ordinaria dello Stand e delle dotazioni impiantistiche ivi presenti e risponderà di tutti i danni a cose o persone conseguenti.

8.2 Polizze assicurative a carico dell'OPERATORE ECONOMICO

L'OPERATORE ECONOMICO, entro la data di consegna dello Stand, dovrà contrarre idonee polizze assicurative con primaria compagnia assicuratrice come sotto elencate, a copertura dei rischi di seguito riportati:

1) Polizza RCT/O a fronte delle richieste di risarcimento rivolte all'OPERATORE ECONOMICO in relazione all'attività svolta nello Stand compresa la sua conduzione, in ordine ai danni diretti o indiretti cagionati a terzi, anche se derivanti da fatto doloso o colposo di dipendenti o collaboratori dell'OPERATORE ECONOMICO.

2) Polizza *All Risks* che oltre alla copertura dei danni che potrebbero subire le

merci, le attrezzature e gli altri beni di proprietà dell'OPERATORE ECONOMICO detenuti nei locali e nelle aree assegnate preveda la copertura dei danni arrecati al fabbricato assegnato, ai relativi impianti di proprietà di CAAB, nonché ai beni degli altri operatori economici. La polizza dovrà contenere la clausola "rinuncia alla rivalsa" ossia la rinuncia da parte della compagnia assicuratrice a rivalersi per eventuali responsabilità del danno da addebitarsi a CAAB.

Con riferimento allo Stand, le somme assicurate da intendersi come requisiti minimi per ciascuna delle polizze indicate sono le seguenti:

- Polizza RCT/O: massimale unico € 1.000.000 (un milione/00)
- Polizza All Risks: per le attrezzature e per gli impianti la somma assicurata corrispondente al loro valore di sostituzione. Sempre nella polizza All Risk dovrà essere attiva la garanzia Ricorso Terzi per un massimale non inferiore a € 1.000.000 (un milione/00).

Contestualmente alla sottoscrizione del presente atto l'OPERATORE ECONOMICO deve consegnare copia delle polizze agli uffici competenti del CAAB così come copia delle quietanze di pagamento delle scadenze annuali.

9) DEPOSITO CAUZIONALE

A garanzia di tutte le obbligazioni assunte con la sottoscrizione della presente Convenzione, nonché di quelle derivanti dall'attività di venditore di cui alla lettera k) delle premesse, l'OPERATORE ECONOMICO, contestualmente alla sottoscrizione del presente atto, rilascia a CAAB una **fideiussione bancaria con primaria compagnia**, escutibile a prima richiesta per l'importo di Euro**,00** (.....quattro mensilità maggiorati dell'IVA/00) a titolo di deposito cauzionale. Tale cauzione dovrà essere pienamente reintegrata dall'OPERATORE ECONOMICO, pena la revoca della concessione, entro 30 (trenta) giorni dalla data di escussione anche parziale di CAAB.

La fidejussione dovrà essere operante fino ad un massimo di 90 giorni dal verbale di riconsegna a CAAB dello Stand, successivamente alla scadenza

della concessione ovvero alla revoca della stessa.

La garanzia dovrà prevedere espressamente le seguenti condizioni:

- a) l'impegno da parte dell'istituto di credito o di primaria compagnia a pagare a CAAB (Beneficiario) a prima richiesta, ed entro il termine di giorni 15 (quindici) dalla richiesta stessa, nei limiti del massimale globale, l'importo che il Beneficiario indicherà come dovuto dall'OPERATORE ECONOMICO (Garantito), ogni eccezione rimossa e nonostante sue eventuali opposizioni e/o controversie pendenti in merito alla sussistenza e/o esigibilità del credito vantato dal Beneficiario per il titolo di cui sopra;
- b) la garanzia viene prestata con espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del Codice Civile;
- c) la garanzia viene prestata con l'espressa rinuncia alla decorrenza dei termini entro i quali proporre istanza contro il debitore di cui all'art. 1957 del Codice Civile;

d) la garanzia viene prestata con l'espressa rinuncia alle eccezioni di cui all'art. 1945 del Codice Civile.

In caso di fidejussione assicurativa questa dovrà essere completa di autentica notarile che attesti i poteri di firma conferiti all'assicuratore ad emettere le polizze.

10) OBBLIGHI E PRESCRIZIONI ULTERIORI

10.1. OBBLIGHI IN MATERIA DI IGIENE, SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Con riferimento allo Stand l'OPERATORE ECONOMICO, è esclusivo responsabile in materia di igiene salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, anche ai sensi e per gli effetti di quanto previsto al D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i., relativamente alla propria attività.

Poiché detto Stand è inserito all'interno di una struttura più ampia - il Centro Agroalimentare e nello specifico il NAM - l'OPERATORE ECONOMICO si impegna ad adottare tutte le misure e le cautele necessaria relativamente all'utilizzo degli spazi comuni, alla prevenzione degli infortuni sul lavoro ed alla salvaguardia dell'incolumità del personale,

come previsto dalla normativa vigente in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro nonché dalle norme collegate e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata della presente Convenzione, assumendo a tal fine, ogni responsabilità così come l'assume anche per qualsiasi fatto doloso o colposo ascrivibile al proprio personale con pieno esonero di CAAB.

L'OPERATORE ECONOMICO si impegna ed obbliga a rispettare le norme e le procedure del Piano di Emergenza Interno dell'area del Centro Agroalimentare (documento n. 2), predisposto e coordinato da CAAB e le eventuali ulteriori cautele richieste da CAAB.

L'OPERATORE ECONOMICO, alla sottoscrizione della Convenzione e, comunque prima della consegna dello Stand, si obbliga a sottoscrivere, ai sensi del D.Lgs. n. 81/08 in materia di "Potenziali rischi da interferenze" il "Documento 4" che evidenzia le disposizioni atte a contrastare i possibili rischi dovuti alla sua attività.

Per quanto concerne la prevenzione incendi, all'interno del Centro Agroalimentare di Bologna

sia l'attività di CAAB sia quelle degli operatori economici risultano soggette ai controlli da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Bologna. In particolare, CAAB è in possesso di un parere favorevole ai fini antincendio, pratica n. 53008, prot. 4066/98 e successivamente U. 0006476 del 09/03/2020.

Visto la valutazione complessiva del rischio incendio, in accordo con quanto previsto dall'Allegato I all'art. 4 del D.M. 10.03.1999 il Centro Agroalimentare di Bologna risulta classificato come attività a RISCHIO DI INCENDIO ELEVATO.

L'OPERATORE ECONOMICO, pertanto, nel caso in cui l'attività prevista in relazione al tipo di organismo edilizio sia subordinato all'ottenimento del parere di conformità antincendio, dovrà attivare, a suo onere e cura, i procedimenti relativi alla prevenzione incendi a norma del D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151 e s.m.i. e il totale rispetto della normativa vigente nonché dalle norme collegate e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata della presente Convenzione.

Qualora l'attività dell'OPERATORE ECONOMICO non risulti soggetta al controllo da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, l'OPERATORE ECONOMICO sarà tenuto comunque al pieno e totale rispetto dei principi contenuti nella normativa di prevenzione incendi.

Squadra antincendio

Per la sicurezza generale del Centro Agroalimentare ai fini antincendio, per ottemperare alle prescrizioni del Comando Provinciale dei Vigili del fuoco e alla vigente normativa in materia che in carenza riduce il carico d'incendio, in particolare la quantità di merci all'interno delle singole attività economiche, CAAB garantisce un servizio di presidio continuativo sulle 24 (ventiquattro) ore e per tutti i giorni dell'anno, mediante una squadra antincendio per la vigilanza e il pronto intervento specifico.

Per la formazione di detta squadra, tenuto conto dell'interesse generale, nonché dell'interesse specifico del singolo concessionario, l'OPERATORE ECONOMICO si impegna, in aggiunta al personale di CAAB, a porre a disposizione proprio personale con

idonea formazione (attestata dagli enti competenti) per "il rischio elevato" secondo le seguenti modalità numeriche: n° 1 (uno) persona, per gli OPERATORI ECONOMICI che hanno un numero di dipendenti pari o inferiori a 5 (cinque); n° 2 (due) persone, per coloro che hanno un numero di dipendenti superiori a 5 (cinque).

Il Concessionario deve garantire la disponibilità a CAAB di detto personale, nell'ambito dell'attività del Mercato Ortofrutticolo, secondo modalità e termini definiti dalla stessa CAAB nel piano trimestrale di turni e avvicendamenti, con un preavviso di informazione a CAAB di almeno un mese. Il suddetto piano è vincolante e sarà formulato da CAAB tenendo conto sia degli orari di attività del Mercato Ortofrutticolo sia di quelli di minore attività (es.: sabato pomeriggio, festivi ecc.).

Gli oneri dell'organizzazione e del costo del corso di formazione sono sostenuti da CAAB.

Qualora l'OPERATORE ECONOMICO, risultasse inadempiente alla messa a disposizione del suddetto personale formato, CAAB provvederà ad addebitare allo stesso tutte le spese per la sostituzione di

detto personale che l'OPERATORE ECONOMICO si impegna a pagare, secondo le modalità previste dall'art.14).

Qualora i dipendenti dell'OPERATORE ECONOMICO risultassero inadempienti o comunque assenti senza adeguato preavviso ai turni vincolanti sopra descritti, così come pianificati, CAAB avrà facoltà di addebitare all'OPERATORE ECONOMICO le eventuali spese di sostituzione oltre all'applicazione delle sanzioni, di cui al successivo art. 15, al verificarsi per due volte nel corso di un anno solare di detto inadempimento ingiustificato.

In ogni caso qualora non si riesca, complessivamente tra CAAB e gli operatori economici, a coprire la totalità del servizio (24 ore), gli oneri che CAAB dovrà conseguentemente sostenere saranno ripartiti tra i concessionari/operatori economici secondo un criterio di proporzionalità in ragione delle aree loro assegnate.

10.2. Altre prescrizioni

L'OPERATORE ECONOMICO, inoltre, si impegna ad osservare le seguenti prescrizioni:

- a) non potrà esercitare nello Stand attività diverse da quelle autorizzate, attività pericolose, insalubri, rumorose, e comunque, a tenere comportamenti incompatibili con la struttura e l'utilizzazione normale delle parti, cose ed impianti;
- b) non dovrà tenere, per ragioni di sicurezza, nello Stand o nelle parti di uso comune sostanze e materiali infiammabili;
- c) dovrà, a propria cura e spese, dotare lo Stand di n. 3 (tre) insegne mono-facciali, 2 (due) anteriori ed 1 (una) posteriore, ove dovrà essere riportata l'esatta ragione sociale dell'impresa concessionaria. L'OPERATORE ECONOMICO potrà, a sua cura e spese, previa autorizzazione scritta dell'Ente di gestione, installare eventuali ulteriori luci, insegne e segnalazioni pubblicitarie. Tali insegne, che in nessun caso dovranno arrecare disturbo agli altri operatori, dovranno essere conformi alle disposizioni generali di CAAB.
- L'insegna installata senza la prescritta autorizzazione e/o con modalità difformi dalle

predette prescrizioni verrà rimossa direttamente da CAAB o da un suo incaricato, addebitandone le relative spese all'OPERATORE ECONOMICO;

- d) non potrà installare antenne di qualsiasi specie, nonché impianti di qualsiasi genere, senza la preventiva autorizzazione di CAAB;
- e) non potrà recingere piazzali e/o parcheggi, siano essi di uso comune o di uso esclusivo, senza la preventiva autorizzazione di CAAB;
- f) non potrà collocare o realizzare su piazzali e/o parcheggi di uso comune attrezzature fisse o la cui rimovibilità non è immediata, quali strutture frigorifere, tettoie, recinzioni, etc.;
- g) non potrà effettuare opere che arrechino danno alle parti, cose ed impianti in uso esclusivo e/o comune nonché interventi di qualsivoglia natura che alterino l'immagine architettonica, la conservazione, l'efficacia e la funzionalità dello Stand in concessione;
- h) dovrà rispettare tutte le leggi regolatrici dell'attività del settore, ivi compresi i regolamenti edilizi e quelli sanitari;

- i) non dovrà tenere, infine, comportamenti, che, comunque, possano arrecare danno o disturbo a terzi;
- l) non dovrà detenere merci, imballaggi, pallet, bin, materiali di qualsiasi natura, in misura superiore a quella individuata come carico d'incendio e riportata nella relativa pratica di Prevenzione Incendi;
- m) non dovrà detenere merci, imballaggi, pallet, bin, materiali combustibili sulle tettoie dei retro-stand che devono essere utilizzate solo ed esclusivamente per il carico e scarico merci;
- n) non dovrà ricoverare autoveicoli e moto veicoli all'interno delle gallerie di commercializzazione e tettoie dei retro-stand;
- o) non dovrà effettuare le operazioni di ricarica dei carrelli elevatori e simili all'interno del magazzino e nell'area di vendita; tale operazione potrà essere effettuata solo ed esclusivamente nelle apposite aree ubicate sotto la tettoia dei retro-stand;
- p) relativamente alle parti comuni, non dovrà avere comportamenti che compromettano la sicurezza

generale.

È tassativamente vietata l'occupazione anche temporanea delle vie di fuga, con il deposito di merci, imballaggi, pallet, bin, materiali di qualsiasi natura, mezzi per la movimentazione, stazioni per la ricarica delle batterie e attività di carico e scarico;

q) non dovrà abbandonare rifiuti di alcun genere nelle parti comuni di CAAB.

In caso di inosservanza da parte dell'OPERATORE ECONOMICO di una o più delle prescrizioni di cui ai precedenti punti 10.1., 10.2, CAAB potrà con le medesime procedure previste all'ART. 15 ed a proprio insindacabile giudizio, irrogare le sanzioni di cui all'art. 15.2, fatta comunque salva la facoltà di revoca della concessione ai sensi dell'art. 15.1.

11) MANUTENZIONE ORDINARIA DELLO STAND

L'OPERATORE ECONOMICO sarà tenuto a eseguire, a propria cura e spese, le opere di manutenzione ordinaria dello Stand e delle dotazioni tutte (così come specificate nell'Allegato "Manutenzione ordinaria"),

comprendendosi a titolo esemplificativo e non esaustivo impianti, infissi, seminfissi e dotazioni antincendio con continuità e tempestività.

CAAB mediante propri incaricati potrà verificare, in ogni momento e a propria discrezione, lo stato di manutenzione dello Stand e delle dotazioni, indicando per iscritto all'OPERATORE ECONOMICO gli interventi di manutenzione necessari, ai quali lo stesso dovrà provvedervi entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni lavorativi.

Nel caso in cui l'OPERATORE ECONOMICO non dovesse provvedere entro il suddetto termine alle opere di manutenzione ordinaria, CAAB od un suo delegato avrà la facoltà di provvedervi direttamente addebitandone i relativi costi all'OPERATORE ECONOMICO, con facoltà di escussione della cauzione di cui all'art. 9.

Gli interventi di manutenzione ordinaria dovranno essere eseguiti su incarico dell'OPERATORE ECONOMICO da ditte specializzate, a regola d'arte e con l'impiego di materiali di prima qualità, e nel rispetto di tutte le prescrizioni tecniche che CAAB riterrà di indicare. Sarà cura dell'OPERATORE

ECONOMICO richiedere a CAAB le suddette informazioni (caratteristiche e prescrizioni).

L'OPERATORE ECONOMICO potrà commissionare gli interventi di manutenzione ordinaria solamente a ditte esecutrici in possesso dei necessari requisiti di idoneità che siano in regola con tutte le disposizioni vigenti.

In caso di danni a cose e/o persone provocati nel corso dell'esecuzione dei lavori dalla ditta esecutrice, l'OPERATORE ECONOMICO sarà ritenuto responsabile in solido con la ditta medesima.

CAAB potrà, in qualunque momento, richiedere la sospensione dei lavori che, a suo insindacabile giudizio, non rispondano alle prescrizioni dandone motivazione scritta entro 15 (quindici) giorni.

L'OPERATORE ECONOMICO sarà tenuto a richiedere la preventiva autorizzazione scritta di CAAB in caso di interventi di manutenzione ordinaria agli impianti interni allo Stand che comportino la manomissione o l'interconnessione con la restante rete impiantistica generale.

Tutti gli interventi eseguiti senza la prescritta autorizzazione dovranno essere tempestivamente

rimossi dall'OPERATORE ECONOMICO con l'obbligo di rimessa in pristino, a semplice richiesta scritta di CAAB; nel caso in cui l'OPERATORE ECONOMICO non vi provvedesse tempestivamente, CAAB provvederà a quanto sopra addebitandone i relativi costi all'OPERATORE ECONOMICO, oltre al risarcimento degli eventuali danni.

L'esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria non dovrà ostacolare le attività degli altri operatori economici né produrre interruzioni o danni ai servizi ed alle parti e/o impianti di uso comune.

Durante l'esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria, sarà fatto divieto all'OPERATORE ECONOMICO di depositare materiali fuori dagli spazi di sua pertinenza.

Tutti i rifiuti ed i materiali di risulta dovranno essere smaltiti a cura e spese esclusive dell'OPERATORE ECONOMICO o di chi per lui.

12) MANUTENZIONE STRAORDINARIA

L'OPERATORE ECONOMICO è obbligato a comunicare immediatamente a CAAB per iscritto il manifestarsi di guasti a strutture ed impianti. Qualora

L'OPERATORE ECONOMICO non osservasse tale obbligo esso sarà ritenuto esclusivo responsabile dei danni che dovessero essere arrecati sia alla struttura sia agli impianti esistenti nonché alle merci ed attrezzature di proprietà dell'operatore medesimo, il quale rinuncia sin d'ora ad ogni e qualsiasi richiesta di risarcimento.

CAAB comunicherà all'OPERATORE ECONOMICO, con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni, l'inizio dei lavori, salvo cause di forza maggiore o casi di particolare emergenza.

L'OPERATORE ECONOMICO dovrà organizzare la propria attività in modo da consentire l'esecuzione dei lavori senza frapporre ostacoli e/o intralci di qualsivoglia natura.

In nessun caso, l'OPERATORE ECONOMICO, potrà eseguire interventi che interessino la struttura.

Ciò premesso l'OPERATORE ECONOMICO prende espressamente atto che la manutenzione straordinaria delle celle frigorifere presenti nello Stand è a sua cura e spese.

13) MIGLIORIE E MODIFICHE DELLO STAND

L'OPERATORE ECONOMICO non potrà apportare alcun

miglioramento e/o addizione sull'immobile assegnato senza la preventiva autorizzazione scritta di CAAB. L'OPERATORE ECONOMICO potrà sottoporre a CAAB, a propria cura e spese, progetti di miglioria e/o modifica del layout dello Stand e/o delle dotazioni impiantistiche.

In tal caso, l'OPERATORE ECONOMICO sarà tenuto a presentare un'apposita domanda completa della documentazione tecnica, redatta e sottoscritta da tecnico abilitato.

CAAB, esaminata la documentazione, comunicherà insindacabilmente l'accoglimento della richiesta o il suo diniego all'OPERATORE ECONOMICO entro 30 (trenta) giorni dalla data di presentazione della domanda.

Tutte le eventuali incombenze tecniche (direzione dei lavori, coordinamento ed oneri della sicurezza di cui al D.Lgs. n. 81/08, rispetto delle procedure edilizie comunali, ecc.) dovranno essere assolte totalmente ad esclusivo onere dell'OPERATORE ECONOMICO.

Al termine della concessione per qualsivoglia ragione, l'OPERATORE ECONOMICO sarà tenuto a

restituire a CAAB lo Stand nello stato in cui lo ha ricevuto. Qualora l'OPERATORE ECONOMICO abbia realizzato delle migliorie o addizioni sullo Stand, CAAB potrà chiedere la rimessa in pristino o in alternativa far proprie le migliorie e/o addizioni eseguite, rinunciando ora per allora, l'OPERATORE ECONOMICO, a pretendere alcun risarcimento o rimborso per le spese sostenute.

14) RITARDATO OD OMESSO PAGAMENTO

Il ritardato o l'omesso pagamento, protrattosi per oltre 30 (trenta) giorni dalla scadenza di qualsiasi somma dovuta, ivi compreso il canone di concessione di cui all'art. 3.1, costituirà accertata morosità, per la quale CAAB potrà, in qualunque momento, procedere all'escussione del deposito cauzionale di cui all'art.9, in ragione della somma dovuta.

L'OPERATORE ECONOMICO sarà tenuto, inoltre a corrispondere sugli importi non pagati entro le scadenze stabilite gli interessi di mora nella misura stabilita dal D.Lgs. n. 231/02 (*attualmente: Tasso determinato dalla Banca Centrale Europea aumentato di sette punti*).

Il ripetersi nell'arco di tre mesi della morosità nella misura sopra descritta, ovvero anche per due mensilità non consecutive, comporterà la facoltà per CAAB di revocare la concessione ai sensi dell'art. 15.1, fatto salvo il diritto di CAAB al risarcimento di tutti i danni subiti, patiti e patiendi.

15) REVOCA DELLA CONCESSIONE

15.1. Revoca della concessione

CAAB avrà la facoltà di revocare la concessione, oltre nelle ipotesi espressamente previste dal presente atto, nei seguenti casi:

- mancato pagamento del canone di concessione di cui all'art. 14, terzo capoverso, della presente convenzione;
- cessione a terzi a qualunque titolo della presente concessione;
- violazioni ripetute delle norme del Regolamento di cui all'art. 7 della presente convenzione;
- violazione alle norme ed alle prescrizioni e piani relativi alla sicurezza, la cui gravità

sarà valutata da CAAB anche in considerazione della tutela degli altri operatori economici e dei soggetti presenti o operanti nel Centro Agroalimentare, ivi compresa la stessa CAAB;

- inattività dell'OPERATORE ECONOMICO per un periodo di 1 (una) settimana non autorizzata o non giustificata da CAAB.
- perdita in capo all'OPERATORE ECONOMICO dei requisiti di capacità richiesti ai fini del rilascio della concessione, ovvero dei requisiti soggettivi di moralità o di idoneità o delle cause di esclusione previste dal bando di assegnazione delle concessioni;
- violazione dell'obbligo di adibire lo Stand alle sole attività espressamente consentite ai sensi della presente Convenzione;
- deposito negli spazi assegnati in concessione di beni, cose e/o materiale non correlato alle attività consentite ai sensi della presente Convenzione;
- mancato reintegro del deposito cauzionale di cui all'art. 9 nei termini ivi previsti;

- accertata violazione delle norme di sicurezza (D.Lgs. n. 81/08).

Qualora ricorra una delle predette fattispecie CAAB notificherà il fatto contestato all'OPERATORE ECONOMICO, che nei successivi 10 (dieci) giorni dovrà presentare le proprie controdeduzioni, esaminate le quali, ovvero in caso di mancata tempestiva risposta, CAAB potrà notificare il provvedimento di revoca.

In caso di revoca l'OPERATORE ECONOMICO sarà tenuto a restituire a CAAB entro giorni 30 (trenta) dalla ricezione della comunicazione dell'intervenuta revoca, lo Stand nello stato di fatto in cui lo aveva ricevuto, libero da cose e persone, avendo assolto anche l'obbligo della richiesta di autorizzazioni obbligatorie da parte di enti terzi per il ripristino dello Stand medesimo.

L'OPERATORE ECONOMICO dovrà accollarsi ogni onere ed il canone ed i corrispettivi previsti dalla presente convenzione decorreranno fino al momento della consegna dello Stand.

La mancata riconsegna dello Stand entro i termini indicati nell'atto di revoca da parte di CAAB

comporterà l'applicazione di una penale giornaliera pari al 10% del canone mensile di concessione.

Resta fermo in tutti casi sopra indicati la facoltà di CAAB di escutere il deposito cauzionale di cui all'art. 9 della presente convenzione per le somme ad essa dovute dal Garantito a qualsiasi titolo.

15.2 Provvedimenti sanzionatori e penalità

A fronte di qualsiasi violazione agli obblighi previsti nella presente convenzione o nei documenti dalla stessa richiamati (ivi inclusa la Relazione Tecnica presentata in sede di gara) e fatto salvo quanto previsto dall'art. 15.1, CAAB potrà adottare i seguenti provvedimenti:

- applicazione delle sanzioni previste dal Regolamento richiamato all'art. 7 della presente convenzione nella misura ivi prevista ovvero corrispondente alla gravità della violazione;
- applicazione di una sanzione pecuniaria di importo compreso da un minimo di Euro 500,00 (cinquecento/00) ad un massimo di Euro 3.000,00 (tremila/00) ad insindacabile

giudizio di CAAB, e che potrà essere raddoppiato nel caso di reiterata violazione nei tre mesi successivi;

- sospensione dell'attività da uno a 6 (sei) giorni in caso di violazione della destinazione d'uso dello Stand o di violazione delle norme vigenti in materia di sicurezza, qualora ciò non costituisca causa di applicazione della procedura di revoca di cui all'art. 15.1.

Qualora ricorra una delle predette fattispecie CAAB comunicherà il fatto contestato all'OPERATORE ECONOMICO, che nei successivi 10 (dieci) giorni dovrà presentare le proprie controdeduzioni, esaminate le quali, ovvero in caso di mancata tempestiva risposta, CAAB potrà comminare la sanzione.

16) RECESSO

Trascorsi 6 (sei) anni dall'assegnazione in concessione dello Stand, e pertanto a partire dal giorno/.../2032, l'OPERATORE ECONOMICO avrà facoltà di recedere in ogni tempo dandone comunicazione a CAAB, a mezzo lettera raccomandata

A.R. ovvero PEC, con un preavviso non inferiore a 4 (quattro) mesi. Si precisa al riguardo che durante il suddetto periodo l'OPERATORE ECONOMICO dovrà comunque garantire il pagamento del canone di concessione di cui all'art. 3 della presente Convenzione.

17) CESSIONE DEI CREDITI

L'OPERATORE ECONOMICO autorizza, ora per allora, CAAB a cedere, in tutto o in parte, a terzi i crediti derivanti dalla presente concessione.

Pertanto, in caso di cessione dei crediti, CAAB comunicherà per iscritto all'OPERATORE ECONOMICO il nominativo e/o la ragione sociale del terzo cessionario e l'importo del credito ceduto e, conseguentemente, l'OPERATORE ECONOMICO sarà tenuto ad eseguire il pagamento direttamente a favore del medesimo cessionario.

La suddetta modalità di pagamento avrà efficacia per tutta la durata di validità della presente convenzione, salvo i casi di recesso o di revoca della concessione.

18) CONSEGNA DELLO STAND

La consegna dello Stand avverrà mediante verbale,

successivamente alla sottoscrizione del presente atto e una volta che saranno completati i lavori di adeguamento edilizio e impiantistico di cui al Progetto Esecutivo, ad oggi fissata indicativamente per il mese di ottobre 2026. Si precisa che CAAB provvederà a comunicare, a mezzo PEC, la data di consegna dello Stand con un preavviso di almeno giorni 30 (trenta).

19) MODIFICHE AL PRESENTE ATTO

Non potranno essere apportate modifiche alla presente convenzione se non con atto scritto controfirmato da entrambe le parti, fatte salve le modifiche derivanti da norme di legge ovvero dal Regolamento del Centro Agroalimentare di Bologna allora vigente.

20) RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Le parti in epigrafe convengono di devolvere ogni controversia alla giurisdizione esclusiva del Foro di Bologna, *ratione materiae*, presso il Tribunale ovvero il T.A.R. Emilia-Romagna, sede di Bologna.

21) AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

CAAB e l'OPERATORE ECONOMICO, ognuno nella propria qualità di autonomo titolare del trattamento dei dati personali, come tali tenuti al pieno rispetto della normativa vigente in materia di Privacy, e segnatamente all'adozione di tutte le misure di sicurezza di cui al D.Lgs. n. 196/2003, con la sottoscrizione della presente Convenzione si autorizzano reciprocamente al trattamento dei dati personali per tutte le finalità e gli scopi connessi all'adempimento degli obblighi nascenti da tale accordo.

L'OPERATORE ECONOMICO dichiara di aver ricevuto specifica informativa resa ai sensi dell'art. 13 D. Lgs 196/2003 e si impegna, ove occorra, a prestare il proprio consenso per il trattamento dei dati personali, anche sensibili e/o giudiziari, necessari all'esecuzione della Convenzione.

22) REGISTRAZIONE

La presente convenzione sarà registrata nei termini di legge a cura di CAAB e con spese (inclusi i Bolli) a carico dell'OPERATORE ECONOMICO.

23) DOCUMENTI

L'OPERATORE ECONOMICO dichiara di essere a

conoscenza dei documenti richiamati nel testo della presente Convenzione e di seguito riportati, e di accettarne il contenuto:

- documento n. 1: Regolamento del Centro Agroalimentare di Bologna;
- documento n. 2: Piano di Emergenza Interno dell'area del Centro Agroalimentare;
- documento n. 3: informativa ex art. 13 D.lgs.;
- documento n. 4: potenziali rischi da interferenze ai sensi del Dlgs. 81/08
- Codice Etico di CAAB pubblicato sul sito www.caab.it nella sezione Amministrazione Trasparente.

Detti documenti, contestualmente alla sottoscrizione della presente Convenzione saranno scambiati fra le parti previa sottoscrizione degli stessi.

ALLEGATI:

A.1) - *Planimetria Stand di cui al Progetto Esecutivo*

A.2)- *Planimetria catastale*

B. *Manutenzione ordinaria dello Stand a cura e*

spese dell'OPERATORE ECONOMICO.

Bologna, [●]/[●]/2026

CAAB s.p.a.

L'Operatore Economico

Dr. Alessandro Bonfiglioli

Dr. _____

CAAB e l'OPERATORE ECONOMICO danno atto di aver discusso ed approvato il contenuto di ogni singola clausola contrattuale e dichiarano, anche ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., di espressamente approvare ed accettare il contenuto, gli obblighi e gli accordi di cui alle clausole qui espressamente richiamate: clausola 2 (oggetto della convenzione), clausola 3 (canone di concessione), clausola 4 (oneri ulteriori a carico dell'OPERATORE ECONOMICO), clausola 5 (servizi di mercato), clausola 6 (durata della convenzione), clausola 7 (Regolamento del Centro Agroalimentare di Bologna), clausola 8 (responsabilità e assicurazioni), clausola 9 (deposito cauzionale), clausola 10 (obblighi e prescrizioni ulteriori), clausola 11 (manutenzione ordinaria dello Stand), clausola 12 (manutenzione straordinaria), clausola 13 (migliorie e modifiche), clausola 14 (ritardato

od omesso pagamento), clausola 15 (revoca della concessione), clausola 16 (recesso), clausola 20 (risoluzione delle controversie), clausola 23 (documenti).

Bologna, [●]/[●]/2026

CAAB s.p.a.

L'Operatore Economico

Dr. Alessandro Bonfiglioli

Dr. _____
